

Rispolverate le norme della Finanziaria 2007 sul rapporto numero di docenti e classi

Sostegno, manovra in stile Prodi

Ma si spinge sui prof ordinari: anche loro devono specializzarsi

Pagina a cura
DI MARIO D'ADAMO

Un docente di sostegno ogni due alunni disabili e se non bastano quelli specializzati, ecco gli insegnanti di classe pronti ad assorbirne funzioni e, chissà, anche competenze. È una delle prescrizioni contenute nella manovra finanziaria appena varata, il decreto legge n. 98/2011, che all'undicesimo comma dell'art. 19 si occupa dell'organico degli insegnanti di sostegno. Il quale organico deve concorrere con le altre partite di finanza pubblica a conseguire il pareggio di bilancio, e per centrare l'obiettivo la manovra prevede lo stesso meccanismo contenuto nella Finanziaria del 2007. Richiamando espressamente l'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2006, n. 244, governo Prodi e ministro del tesoro Tomaso Padoa Schioppa, essa conferma che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno non dovrà superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007, con l'obiettivo rispetto a questo stesso anno di ridurre del 30 per cento la relativa consistenza organica. La manovra prevede anche che l'organico di sostegno sia assegnato com-

pletivamente alla scuola o a reti di scuole, costituite allo scopo, in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, e anche questa previsione era contenuta nella finanziaria del 2007. L'odierna manovra di bilancio, tuttavia, è consapevole che il diritto all'integrazione è un limite che non può essere travalicato da alcun intervento normativo che lo voglia anche solo teoricamente limitare (sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010), e così tempera il proprio rigore, lasciando ferma la possibilità di istituire posti in deroga allorché si debba assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. Ma avverte nello stesso tempo che le scuole devono provvedere ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. Ai quali ultimi dovrà perciò essere assicurata un'adeguata formazione nell'ambito delle risorse assegnate, che devono prioritariamente essere destinate a tale scopo. Tra le righe pare di ritrovare la preconstituzione di una difesa. Qualora siano assegnati insegnanti di sostegno in numero insufficiente o sia attribuito ai singoli alunni disabili un numero di ore inadeguato alle loro esigenze formative e l'amministrazione scolastica sia perciò dedotta in giudizio, essa potrà giustifi-

carsi, sostenendo che l'integrazione, quando non è assicurata dai docenti di sostegno, lo è da quelli di classe. Ma a una sia pur superficiale analisi il ragionamento non regge. Anche se i docenti di classe saranno adeguatamente formati, infatti, o faranno gli insegnanti di sostegno o faranno gli insegnanti di classe: se si occuperanno degli alunni disabili non potranno dedicare altrettanta attenzione agli altri e viceversa. E si ha comunque ragione di credere che non sarà facile assicurare un'adeguata formazione, sia perché le risorse destinate all'aggiornamento sono sempre le stesse, in costante riduzione, sia perché le ore di formazione non potranno mai essere pari a quelle garantite dalle scuole e dagli istituti che specializzano per il sostegno gli insegnanti. C'è da aggiungere, infine, che le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'Inps, che partecipa a titolo gratuito.

—Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

